



Agli Iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circoscrizione dei Tribunali di Avellino, Ariano Irpino e S. Angelo dei Lombardi

In merito alle nuove norme di accesso al Registro dei Revisori si comunica che:

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato il 25 giugno 2013 la determina che stabilisce le modalità di trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del registro dei revisori legali mediante modalità telematiche. Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di "prima formazione del Registro", cui sono tenuti **entro il termine di 90 giorni tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali.**

A tal fine con modalità unicamente telematiche, è stata istituita nel "portale" della revisione legale <http://www.revisionelegale.mef.gov.it>, già in linea dal 19 marzo scorso, un'apposita *area riservata* accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento personale.

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PRIMA FORMAZIONE DEL REGISTRO

Chi è tenuto

Tutti i soggetti iscritti al Registro dei revisori legali, persone fisiche e società di revisione, alla data di emanazione della determina della Ragioneria Generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, sono tenuti a comunicare le informazioni previste attraverso le modalità descritte di seguito.

E' possibile verificare l'iscrizione al Registro revisori legali sul sito:

<http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/ricercaRevisori/>

Se il codice fiscale del Revisore o la partita Iva della Società di revisione non risulta corretto/a prima di procedere all'accreditamento è necessario inviare segnalazione all'indirizzo PEC registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it con oggetto "Anomalia codice fiscale o partita IVA", allegando copia immagine di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale/certificato di attribuzione della partita IVA.

Quali informazioni occorre comunicare e/o aggiornare

Il contenuto informativo necessario alla corretta gestione del Registro dei revisori legali prevede la comunicazione e/o aggiornamento delle seguenti informazioni:

Per le persone fisiche: i dati anagrafici, i dati di indirizzo tra i quali quello dove il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, la casella di posta elettronica, eventuali iscrizioni in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi.

Per le società di revisione: legale rappresentante, l'indirizzo della sede e di tutti gli uffici con rappresentanza stabile in Italia, i riferimenti per contattare la società, nome, cognome e numero di iscrizione nel Registro dei revisori legali dei soci o amministratori della società di revisione ed altri revisori legali che svolgono attività per conto della società.

Le **informazioni strumentali** necessarie alla tenuta del Registro dei revisori legali sono:

Gli incarichi di revisione legale in essere, la durata e i corrispettivi pattuiti degli stessi e successivamente ogni variazione relativa agli incarichi (nuovi incarichi, cessazioni e subentri)

La Sezione attivi/inattivi

Tutti i revisori legali, precedentemente iscritti al Registro dei revisori contabili, sono stati collocati nell'elenco dei revisori attivi; tutti coloro che intendono transitare nella sezione "inattivi" devono esplicitamente indicare tale volontà.

Un revisore che esprime l'opzione per l'iscrizione nella sezione "inattivi" non può avere in corso né comunicare al Registro lo svolgimento di incarichi di revisione legale.

Come poter comunicare e/o aggiornare le proprie informazioni

Per poter accedere alla propria "Area Riservata", tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali devono accreditarsi sul sito secondo le modalità illustrate nella [guida operativa](#).

Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla Determina della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2013, pubblicata il 25 giugno 2013, ciascun utente è tenuto, mediante le proprie credenziali di accesso, a verificare ed aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l'iscrizione nella sezione attivi/inattivi.

Le credenziali di accesso all'area riservata del portale sono strettamente personali e non cedibili a terzi.

Modalità di accreditamento

I revisori legali iscritti nel Registro che:

- hanno comunicato in precedenza il proprio indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata), possono procedere con la modalità di accreditamento "[self-service](#)"; con la modalità self-service il rilascio delle credenziali di accesso (PIN1 e PIN2) avviene entro 24 ore.
- non hanno comunicato in precedenza un indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) o che comunque non ricordano l'indirizzo di posta elettronica comunicato al Registro, possono procedere con la modalità di accreditamento "[tramite moduli](#)"; con l'accREDITAMENTO tramite moduli, soltanto la prima parte del pin viene rilasciata in tempo reale ed il completamento della procedura (con l'invio della seconda parte del pin) è soggetta ai tempi di trasmissione postale.

Le società di revisione già iscritte nel Registro dei revisori legali che hanno comunicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro delle imprese, riceveranno su tale casella, entro 5 giorni lavorativi dall'emanazione del presente provvedimento, le indicazioni necessarie per accedere alla propria area riservata. In caso di mancata ricezione, le società di revisione possono procedere con la modalità di accreditamento "[tramite moduli](#)".

- [Determina del Ragioniere Generale dello Stato](#)
- [Guida operativa per l'utilizzo delle funzionalità della prima formazione del registro](#)

<p>D.L. 27 gennaio 2010, n. 39</p>	<p>concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, mediante utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione</p>	<p>Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di "prima formazione del Registro" attraverso la quale tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già iscritti nel Registro dei revisori legali sono tenuti, entro il termine di 90 giorni, a comunicare le informazioni inerenti il contenuto obbligatorio del Registro, le informazioni strumentali e l'opzione per l'elenco dei revisori attivi o per l'iscrizione nella sezione "inattivi".</p>
<p>Determina della Ragioneria generale di Stato del 21 giugno 2013</p> <p>Determina del Ragioniere Generale dello Stato</p>	<p><u>Pubblicata il 25 giugno 2013</u>, stabilisce le modalità di trasmissione telematica delle informazioni relative alla gestione del registro nell'ambito dell'attività della revisione legale.</p>	<p>Per poter accedere alla propria "Area Riservata", tutti gli iscritti al Registro dei revisori legali devono accreditarsi sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it secondo le modalità illustrate nella guida operativa.</p> <p><u>Entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla Determina della Ragioneria generale dello Stato (cioè entro il 22 settembre 2013)</u>, ciascun utente è tenuto, mediante le proprie credenziali di accesso, a verificare ed aggiornare il proprio contenuto informativo, i relativi dati strumentali e manifestare la propria opzione per l'iscrizione nella sezione attivi/inattivi.</p> <p>Le credenziali di accesso all'area riservata del portale sono</p>

		strettamente personali e non cedibili a terzi.
<u>sanzioni</u>	art. 24 del dlgs 39/2010	<p><u>In caso di ritardata o mancata comunicazione dei dati può:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 150 mila; - sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità; - revocare uno o più incarichi di revisione legale; - vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni; - cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

Sanzioni e contributo di iscrizione

SANZIONI previste dall'art. 24 del dlgs 39/2010

1. Il MEF ha anche previsto che , in caso di ritardata o mancata comunicazione dei dati può:

- applicare al revisore o alla società di revisione una sanzione pecuniaria da € 1.000 a € 150 mila
- sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a 5 anni, il responsabile della revisione al quale sono ascrivibili le irregolarità
- revocare uno o più incarichi di revisione legale
- vietare al revisore o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a 3 anni
- cancellare dal Registro il revisore, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione dal Registro dei revisori

legali, della società di revisione o del responsabile della revisione legale quando non

ottemperino ai provvedimenti indicati nel comma 1.